

Capitolo 6: Scambio di servizi

Art. 43 Ambito di applicazione e copertura

1. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sullo scambio di servizi effettuato da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.
2. Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all'esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti:
 - (a) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
 - (b) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure
 - (c) i sistemi telematici di prenotazione (STP).
3. Le disposizioni citate dall'articolo 45 all'articolo 47 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano l'appalto pubblico di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 44 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;
- (b) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:
 - (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; oppure
 - (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza;
nell'area di una Parte agli effetti di fornire un servizio;
- (c) per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- (d) la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà

immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze.

- (e) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (f) una persona giuridica è:
 - (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte;
 - (ii) «controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;
 - (iii) «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
- (g) per «persona giuridica di una Parte» s'intende una persona giuridica che sia:
 - (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell'area di:
 - (A) una delle due Parti; oppure
 - (B) qualsiasi membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottoparagrafo (A); oppure
 - (ii) nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commerciale, che sia posseduta e controllata da:
 - (A) persone fisiche di tale Parte; oppure
 - (B) persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i);
- (h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (i) la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue:
 - (i) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzo di un servizio;
 - (ii) l'accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale;
 - (iii) la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell'altra Parte per la fornitura di un servizio nell'area della Parte;
- (j) per «prestatore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell'area di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di quel servizio;

- (k) per «persona fisica di una Parte» s'intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è:
 - (i) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure
 - (ii) relativamente alla Svizzera:
 - (A) un cittadino della Svizzera; o
 - (B) una persona residente a titolo permanente in Svizzera;
- (l) per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica;
- (m) per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s'intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- (n) la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio di poteri governativi;
- (o) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
- (p) per «servizio fornito dall'altra Parte» s'intende un servizio fornito:
 - (i) dall'area o nell'area dell'altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da una persona facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale; oppure
 - (ii) in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell'altra Parte;
- (q) per «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende qualsiasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
- (r) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio;
Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito direttamente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun'altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell'area di una Parte in cui il servizio è fornito o tentato di essere fornito.
- (s) la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
- (t) per «scambio di servizi» s'intende la fornitura di un servizio;

- (i) dall'area di una Parte all'area dell'altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»);
- (ii) nell'area di una Parte ad un consumatore di servizi dell'altra Parte («modalità di consumo all'estero»);
- (iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell'area dell'altra Parte («modalità della presenza commerciale»);
- (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell'area dell'altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità della presenza di persone fisiche»);
- (u) per «diritti di traffico» s'intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo da, verso, all'interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Art. 45 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate in osservanza dell'articolo VII del GATS, e salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne tutte le misure che incidono sulla fornitura di servizi, una Parte è tenuta ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non Parte.

2. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire ad una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

3. Il trattamento concesso in base ad altri accordi stipulati da una Parte e notificati ai sensi dell'articolo V o all'articolo V^{bis} del GATS non è assoggettato al paragrafo 1.

4. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 3, essa deve notificarlo senza indugio all'altra Parte e adoperarsi per accordare all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta dell'altra Parte, a negoziare l'inserimento all'interno del presente accordo di un trattamento non meno favorevole da quello previsto dal precedente accordo.

Art. 46 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite al paragrafo (t) dell'articolo 44, una Parte accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento in conformità al proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57.

Nota: Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(i) dell'articolo 44, una Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora un servizio venga fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(iii) dell'articolo 44, una Parte è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitali nel proprio territorio.

2. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, una Parte dovrà astenersi dal mantenere o dall'adottare, né sulla base di una suddivisione regionale né sulla base del proprio intero territorio, misure definite come:

- (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sia sotto forma di contingenti numerici, monopoli e concessioni di diritti in esclusiva che di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni al valore totale delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Nota: Il presente sottoparagrafo non copre le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi per la fornitura di servizi.

- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore di servizi o che un prestatore di servizi può impiegare e che sono necessarie, e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
- (f) limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti individuali o collettivi.

Art. 47 Trattamento nazionale

1. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali.

Nota: Le disposizioni del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ad una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori di servizi pertinenti sono stranieri.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell'altra Parte.

4. Una Parte non può appellarsi a questo articolo nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui al capitolo 14 relativamente ad una misura dell'altra Parte che rientra nell'ambito di un accordo internazionale tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Art. 48 Regolamentazione interna

1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale riguardanti lo scambio di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Qualora per la fornitura di un servizio sia necessaria l'autorizzazione di una Parte, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di tale Parte, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

3. Ogni Parte deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un'altra Parte.

4. (a) Ogni Parte applica requisiti, procedure e norme tecniche in materia di licenze e qualificazioni che:

- (i) si basano su criteri obiettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
- (ii) non sono più gravosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; e
- (iii) nel caso di procedure in materia di licenza e procedure di verifica inerenti norme tecniche e requisiti di qualificazione, non costituiscono in sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte è conforme agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale Parte.

Nota: «Organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali la cui adesione è aperta agli organi pertinenti di entrambe le Parti.

5. I paragrafi dall'1 al 4 sono vincolanti per una Parte solo relativamente ai settori nei quali essa ha assunto specifici impegni nel suo elenco ai sensi del GATS.

Nota: Ai fini del presente paragrafo, per «settore» s'intende uno o più settori, o tutti i sottosettori del servizio in questione, come specificato nell'elenco di ogni Parte ai sensi del GATS.

6. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell'altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire gli opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto

alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

7. Le Parti riesaminano congiuntamente i risultati delle negoziazioni disciplinate nel paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS al fine di integrare nel presente capitolo, ove opportuno, le disposizioni concordate in tali negoziazioni.

Art. 49 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle pertinenti norme o dei criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell'altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell'esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Tale riconoscimento si potrà basare su un accordo o un'intesa con tale altra Parte, o essere accordato unilateralmente.

2. Laddove una Parte riconosca, tramite un accordo o un'intesa, la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in una non Parte, essa offre all'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, ovvero di negoziare un accordo o un'intesa comparabili con tale Parte. Ove il riconoscimento venga accordato automaticamente da una Parte, quest'ultima offre all'altra Parte adeguate opportunità di dimostrare che la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in tale altra Parte vengano analogamente riconosciuti.

3. Una Parte si astiene dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra i Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati di prestatori di servizi, o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

Art. 50 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte impiegate presso un prestatore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3. Nell'allegato VIII sono contenuti gli impegni specifici di una Parte che si applicano alle misure concernenti la circolazione di persone fisiche dell'altra Parte che fornisce i servizi. Le persone fisiche contemplate dall'allegato VIII saranno autorizzate a fornire il servizio secondo le condizioni esposte nel presente capitolo.

4. Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 3 dell'articolo 62, *mutatis mutandis*.

Art. 51 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito della propria area non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti ai sensi delle disposizioni citate dall'articolo 45 all'articolo 47.
2. Ove un prestatore di servizi monopolista di una Parte operi in regime di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio, tale Parte garantisce che il fornitore in questione non abusi della propria posizione di monopolio per operare nella propria area in maniera incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi degli articoli 45 e 46.
3. Il presente articolo si applica inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, laddove una Parte, in via formale o di fatto:
 - (a) autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e
 - (b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nella propria area.

Art. 52 Prassi commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo 51, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.
2. Fatto salvo quanto disposto nel capitolo 10, ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. La Parte interessata considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fermo restando le proprie leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 53 Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 54, una Parte si astiene dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti e transazioni di capitale relative allo scambio di servizi.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti, in qualità di membri del Fondo Monetario Internazionale, derivanti dallo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché una Parte si astenga dall'imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo inerenti tali transazioni, salvo quanto disposto all'articolo 54, o su richiesta del Fondo Monetario Internazionale.

Art. 54 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni.
3. Le restrizioni adottate o mantenute da una Parte di cui al paragrafo 2:
 - (a) garantiscono che all'altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello applicato a qualsiasi non Parte;
 - (b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazionale;
 - (c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte;
 - (d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; e
 - (e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 2.
4. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, una Parte può dare priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per il proprio programma economico. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate o tenute in essere allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi.
5. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 2 o qualsiasi modifica apportata ad essa sono prontamente notificati all'altra Parte.

Art. 55 Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non debbano applicare in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di entrambe le Parti di misure:

- (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
Nota: L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave.
- (b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

- (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti della Parte che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi comprese quelle relative:
- (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;
 - (ii) alla tutela della sfera privata delle persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche e;
 - (iii) alla sicurezza;
- (d) incompatibili con l'articolo 47, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell'altra Parte;
- Nota:* Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte ai sensi del proprio sistema fiscale che:
- (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti in virtù del fatto che l'imposta dovuta dai non residenti è determinata in base agli elementi imponibili provenienti dall'area della Parte o in essa situati;
 - (ii) si applicano a non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nell'area della Parte;
 - (iii) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'adempimento degli obblighi;
 - (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nell'area o dal territorio dell'altra Parte al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nell'area della Parte;
 - (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure
 - (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l'utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.
- I termini o i concetti di natura fiscale contenuti in questo paragrafo e in questa nota sono determinati in base alle definizioni e ai concetti fiscali o a simili definizioni e concetti, ai sensi delle leggi della Parte che adotta la misura.
- (e) incompatibili con l'articolo 45, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 56 Eccezioni in materia di sicurezza

Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo può essere interpretato nel senso di:

- (a) imporre ad una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza;
- (b) impedire ad una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, al fine di approvvigionare un'installazione militare;
 - (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione ovvero a materiali da essi derivati;
 - (iii) adottati in periodo di guerra o in altre situazioni di crisi nelle relazioni internazionali; oppure
- (c) impedire ad una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 57 Elenchi di esenzioni

1. L'elenco di esenzioni delle Parti definito dall'articolo 45 al 47 deve essere esposto nell'allegato III.

2. L'elenco di esenzioni di una Parte esposto nell'allegato III disciplina:

- (a) le misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità alle disposizioni esposte dall'articolo 45 all'articolo 47; e
- (b) le misure che la Parte può adottare, mantenere o modificare.

Art. 58 Modifica degli elenchi di esenzioni

1. Una Parte provvede a notificare all'altra Parte la propria intenzione di modificare il proprio elenco di esenzioni esposto nell'allegato III. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su richiesta scritta dell'altra Parte, le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali adeguamenti compensativi, adoperandosi per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo compensativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha ricevuto la notifica può sottoporre la questione ad arbitrato di un tribunale arbitrale designato in base alle stesse procedure esposte dal paragrafo 3 al paragrafo 7 dell'articolo 141. Tale tribunale arbitrale deve presentare le proprie conclusioni in merito alle vie da seguire per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Su tale tribunale arbitrale si applica l'articolo 143 *mutatis mutandis*.

2. Se non vi è richiesta di consultazioni, o dopo che la Parte che ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 ha operato gli adeguamenti compensativi come concor-

dato tra le Parti o in conformità alla decisione dell'arbitrato, la modifica deve essere integrata nell'allegato III conformemente alle procedure esposte all'articolo 152.

3. Se una Parte ha operato un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXI del GATS a vantaggio dell'altra Parte, individuata come «membro danneggiato», in merito ad una modifica analoga a quella da apportare all'elenco di esenzioni della prima Parte, esposto nell'allegato III, si ritiene che le Parti abbiano raggiunto un accordo compensativo di cui al paragrafo 1 con la stessa conclusione concordata nel menzionato adeguamento compensativo.

Art. 59 Trasparenza

1. Ogni Parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

2. Ove non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono essere comunque rese disponibili al pubblico.

Art. 60 Riesame

1. Le Parti riesaminano almeno ogni due anni o con maggior frequenza se così convenuto, i loro elenchi di esenzioni esposti nell'allegato III con l'obiettivo di procedere ad un'ulteriore liberalizzazione nel reciproco scambio di servizi. Il primo riesame ha luogo non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Qualora dopo l'entrata in vigore del presente Accordo una Parte proceda unilateralmente all'ulteriore liberalizzazione dei propri settori di servizi, sottosettori o attività, essa considera le richieste dell'altra Parte in merito all'integrazione di tale liberalizzazione autonoma nel presente Accordo.

Art. 61 Allegati

Gli allegati III, IV, V, VI e VII costituiscono parte integrante del presente capitolo.